

L'EVOLUZIONE DELLA CONDIZIONE GIURIDICA DELL'ARMA DEI GIANNIZZERI IN TURCHIA (*)

Prof. Sahir ERMAN

Università d'Istanbul

E ben noto che l'Arma dei Giannizzeri fu, dai primordi del secolo XIV fino al XIX secolo, la fanteria regolare dell'Impero Ottomano. La parola "Giannizzeri" deriva dal motto turco "Yeniçeri" che significa "Esercito Nuovo".

Prima di soffermarci sullo statuto di questa armata, sarebbe opportuno esaminare le ragioni che indussero gli imperatori ottomani alla sua costituzione.

Il secondo sultano ottomano Orhan I (1324-1359), succedendo al suo padre Osman I, non era che uno dei tanti re che pullulavano in Anatolia sul territorio dell'antico regno dei turchi Selciuchidi. Eppure Orhan I venne ben presto a trovarsi di fronte all'Impero Bizantino, che giuridicamente parlando, era l'Impero Romano d'Oriente. Perciò i turchi diedero li nome —tutt'ora in uso— di "rum", cioè di "romano" ai greci bizantini, che di romani non conservavano neanche la traccia, e nominarono "rumeli", cioè "territorio romano", tutto il territorio che comprendeva la parte europea di Bisanzio: bisogna notare che tale appellativo è ancor oggi in uso nel linguaggio turco.

Però il Sultano Orhan I, non disponeva che di un'armata ben esigua. Volendo allargare i confini del suo piccolo regno, lui ed i suoi successori, dovevano far fronte a due avversari accaniti: l'uno

(*) Rapporto presentato alla Commissione di Storia di diritto penale militare, durante il VII Congresso Internazionale di Diritto Penale Militare (San Remo: 24 - 29 nov. 1976).

era il potente Bisanzio, l'altro o meglio gli altri, erano i diversi signori turchi che regnavano nelle differenti località di Anatolia, e l'esigua armata di Orhan I era debole a questo uopo.

Allora si concepì il metodo di fondare un nuovo esercito, precisamente l'Arma dei Giannizzeri, composto in un primo periodo dai prigionieri di guerra che si consideravano caduti in schiavitù. Invero, secondo una tradizione, il quinto del bottino di guerra, di cui anche i prigionieri costituivano una parte, spettava al sultano, che disponeva su di loro del *ius necandi*. Ora il sultano pensò di arruolare in questo nuovo esercito, i prigionieri cristiani in stato efficiente, dopo averli islamizzati.

Questi soldati, essendo schiavi del Sultano e dovendo la loro vita al suo beneplacito, furono chiamati perciò "Kapu Kulu" cioè "Servitori della Sublime Porta".

Però questi soldati si dimostrarono inefficienti sia per la loro scarsità numerica che per il loro ardore bellico, dato che furono costretti a combattere contro i loro ex-correligionari. Allora sotto il regno di Murat I, succeduto a suo padre Orhan, si pensò di islamizzare fin dalla tenera età, i ragazzi dei popoli cristiani, per addestrarli alle armi e formarne un'armata imponente.

Però questo nuovo progetto era in aperta contraddizione con un dettame categorico del Corano. Difatti la religione mussulmana vietava —e vieta tutt'ora— d'imporre per forza la fede islamica. Colui che vuole abbracciare la religione mussulmana, lo deve fare con sua sincera e libera volontà senza nessuna pressione fisica o morale. Forzare un infedele ad assumere la religione islamica, significa immischiarsi alla volontà divina: se Allah vuole che un infedele diventi mussulmano, costui lo sarà tosto o tardi, anche sul punto di morire; nel caso contrario, islamizzare per forza un cristiano sarebbe un peccato, giacchè significherebbe islamizzare un infedele che Allah non ha voluto ammettere tra i suoi seguaci. Si capisce facilmente che formare un esercito composto dai figli islamizzati delle popolazioni cristiane sottomesse, dovrebbe considerarsi un peccato, anche se commesso dal Sultano in persona.

Proprio in questo momento fu escogitata una formula che poteva superare questo enorme ostacolo. Maometto, si disse, aveva vie-

tato d'islamizzare per forza, quei popoli che avevano abbracciato una altra fede rivelata —cioè la religione mosaica e quella cristiana— prima dall'avvento profetico di Maometto. Questi popoli non potevano esser ritenuti colpevoli di non esser diventati mussulmani, dato che quando erano diventati giudei o cristiani — religioni ammessi come rivelati da Dio per mezzo dei Suoi Profeti Mosè e Gesù anche dalla religione mussulmana— quest'ultima non era stata ancora proclamata. Però se si trattava di un popolo che era diventato cristiano dopo l'avvento del Profeta, questo popolo non poteva esser considerato protetto dal Corano, giacchè aveva fatto una scelta erronea: pur essendo tale popolo nella possibilità di abbracciare la fede islamica, era diventato cristiano. Il Corano proteggeva soltanto i popoli che erano di un'altra fede rivelata prima dell'islamismo, ma non quelli che lo erano diventati dopo.

Così sotto il regno di Murat I, s'impose ai popoli diventati cristiani dopo l'avvento del Profeta —che erano principalmente i bulgari, i serbi, i croati e gli albanesi— o di diventare mussulmani o di espatriare in massa, oppure, se volevano conservare e la loro fede e il loro territorio, di rilasciare in cambio al Governo i loro figli per essere islamizzati ed arruolati nell'Arma dei Giannizzeri. Ed i popoli sottomessi fecero la loro scelta: parte di essi scelsero la via dell'esodo ed in specie gli albanesi si stabilirono in Italia meridionale ed in Sicilia; un'altra parte diventò mussulmano in massa e la terza acconsentì di rilasciare i loro figli di tenera età per poter vivere indisturbati nel loro paese e sotto la loro fede.

I fanciulli in tal modo islamizzati costituirono il vero nocciolo dell'Arma dei Gannizzeri, che permise ai Sovrani Ottomani di estendere i confini dell'Impero sopra ben tre continenti.

Però lo stato giuridico dei Giannizzeri restava immutato: tutti erano servitori della Porta ed il Sultano conservava su di essi il suo *ius necandi*. E questo stato giuridico, col passare del tempo, fu di grande agevolazione per i Sultani ottomani.

Per spiegare questa facilità, bisogna aprire una parentesi concernente i poteri giuridici dei Sultani, diventati, dopo Selim I, califfi.

Il Corano ammetteva la pena del taglione per tutti i delitti commessi contre le persone. Ma quando un delitto costitutiva, nello

stesso tempo, un peccato capitale —come ad esempio l'adulterio— era d'obbligo applicare la pena prevista per questo peccato dal Corano stesso. I delitti privati erano considerati commessi contro i diritti dei "servi" cioè delle persone e la persona lesa aveva il diritto di perdonare il delinquente o di pretendere una compensazione in cambio del taglione. I delitti che entravano nella seconda categoria erano, invece, considerati commessi contro i diritti di Dio e nessuno poteva impedire l'applicazione della pena prevista da Dio stesso. Inoltre il Sultano aveva il potere di punire tutti i suoi sudditi per i delitti non previsti nel Corano ed in questo campo non si poteva neanche pensare al principio della legalità dei delitti e delle pene. Però quando si trattava di punire con la pena capitale un cittadino libero, il Sultano doveva chiedere il parere (fetva) del Capo Religioso Supremo e se questo parere risultava negativo non poteva dare l'ordine (ferman) di giustiziarlo. Ora quest'obbligo di ricorrere al parere del Capo Religioso non esisteva se si trattava di uno schiavo. Ed i sultani, desiderosi di tanto in tanto di liberarsi facilmente dei loro Visir, che ad un certo punto risultavano inetti o disonesti o semplicemente antipatici, preferivano di ricorrere ai Giannizzeri, loro schiavi, e di scegliere tra di essi i loro Visir.

Bisogna precisare che nell'Arma dei Giannizzeri non s'insegnava soltanto l'arte bellica: ma tutte le scienze e pure le belle arti venivano coltivate alla perfezione in questo focolare. Basti notare che il Grande Architetto Sinan che costruì le più belle Moschee e i più grandi ponti dell'Impero, imparò quest'arte nell'Arma. Dunque l'Arma poteva essere una fonte ben potente per il Sultano, che voleva esser aiutato da persone intelligenti, colte e bene addestrate. Col passare del tempo, anche liberi cittadini di religione islamica si arruolarono volontariamente nell'Arma cosicchè l'Impero fu suddiviso praticamente in due classi sociali: la classe militare che comprendeva, oltre che l'esercito, anche tutti i funzionari statali, eccezion fatta di quelli che esercitavano funzioni religiose (gli ulema) e la classe civile che pagava le tasse, coltivava il terreno, ecc.; questo stato di cose era di grande stimolo per passare dalla classe civile a quella militare e la via che vi conduceva era appunto l'arruolamento volontario all'Arma dei Giannizzeri.

Così dunque i Giannizzeri diventarono i Visir e pure i Grandi Visir dell'Impero e l'Arma ebbe una grande rinomanza. I Gianniz-

zeri erano ben remunerati e le continue conquiste erano la fonte principale dei loro guadagni.

Ma questo stato di cose non tardò a produrre dei guai inevitabili e seriosi: l'esercito si era infiltrato nella Corte imperiale e si era aggiudicato un potere politico. Col passare del tempo l'Impero cominciava a declinare. Le disfatte cominciavano a susseguirsi e la fonte di remunerazione ad estiguersi. L'Arma dei Giannizzeri, conscio della sua forza ed immischiandosi nella politica, non tardò a dettare al sovrano la sua volontà: di volte impose al Sultano la decapitazione di un Gran Visir e l'elezione di una persona di suo piacere; di volte, invece, contrinse il Sultano alla deposizione ed anche lo fece prigioniero per poi ammazzarlo, come nel caso di Osman II, detto il Giovane (1622).

Arrivato a questo punto, doveva per forza accadere l'uno di questi due fatti, come si verifica, d'altronde, in qualsiasi paese ed in qualsiasi tempo in cui l'esercito s'immischia nella politica: o lo Stato doveva eliminare l'Esercito oppure l'Esercito doveva annullare lo Stato. E sotto il regno del Sultano Mahmut II e precisamente in data di 1826 lo Stato, dopo una vera guerra civile, pose fine all'Arma dei Giannizzeri, a pena di restare, per un dato momento, senza fanteria, che fu praticamente costituita dopo due anni.

Questo rapido scorcio storico, basterebbe per dare un'idea sullo stato giuridico dell'Arma dei Giannizzeri. Pure bisogna notare che anche per quest'Arma esisteva un Codice, nominato "Costituzione".

Secondo questo Codice, i Giannizzeri non potevano sposarsi durante tutto il periodo del loro servizio; non potevano abitare fuori delle loro caserme; dovevano ubbidire ai loro superiori anche in stato di prigionia; non potevano rilasciare barba e non potevano indossare nient'altro che la divisa militare che cambiava secondo il rango e la categoria; dovevano professare devotamente la fede islamica; non potevano essere puniti che dai loro superiori; non avevano il diritto di professare nessun mestiere; avevano il diritto alla remunerazione ed alla pensione in caso di mutilazione, d'invalidità e di vecchiaia.

La procedura penale prevista nel Codice era singolare: nella caserma si costituiva una specie di tribunale composto dai generali

o comandanti di grado elevato dei giannizzeri e presieduto dal Comandante Supremo (Aga) dell'Arma.

Prima di cominciare ai dibattiti, un cancelliere enunciava, rivolto al muro, una preghiera elencando i nomi di tutti i Sultani che avevano regnato dopo Maometto II, il Conquistatore d'Istanbul. Quando si menzionava il nome di un Sultano, i membri del tribunale si alzavano in piedi in segno di ossequio, meno il presidente che restava seduto. Alla fine della preghiera, il cancelliere faceva il nome di (Hacı Bektasci Veli) che era il fondatore della setta religiosa detta (Besktasci) e protettore dei Giannizzeri ed allora anche il presidente si alzava.

Dopo questa cerimonia religiosa, il cancelliere introduceva uno ad uno gli imputati, precisando l'accusa ed il tribunale, dopo aver ascoltato i testimoni ed esaminato le altre prove, invitava l'imputato ad esporre la propria difesa: la necessità di un difensore non era neppure presa in considerazione. Bisogna notare, però, che se il delitto commesso entrava nella categoria dei delitti privati, il tribunale non era competente, giacchè in questo caso la persona lesa poteva e doveva rivolgersi al tribunale civile chiedendo l'applicazione della legge del taglione o la compensazione.

Il tribunale, in caso di condanna, era libero nella scelta della pena. La pena applicata nei casi relativamente leggeri era quella della flagellazione dentro la caserma, che si praticava sotto le piante dei piedi. Colui che la doveva praticare, non poteva alzare il gomito oltre le spalle e la flagellazione non poteva superare il numero di 39.

Nei casi più gravi il tribunale poteva decidere all'incarcerazione incatenata: la durata era lasciata alla discrezione dei giudici.

Se si era pronunciata la pena di morte si procedeva innanzitutto alla cancellazione del nome del condannato dall'albo dei giannizzeri ed al prelevamento della sua divisa militare. Dopo di chè il reo era condotto alla fortezza di Rumeli Hisar, che sovrasta tutt'ora il Bosforo. Durante la notte la condanna era eseguita con strangolamento mediante una sciarpa, giacchè se non era di necessità assoluta, come ad esempio nel caso di lotta era vietata l'uso delle

armi che causerebbero una perdita di sangue, e la salma veniva gettata al mare. La fortezza avvertiva la caserma dei Giannizzeri dell'esecuzione della sentenza con un colpo di cannone.

Questo fu il celebre Esercito dei Giannizzeri, che durante cinque secoli, fu l'incubo del mondo cristiano e che determinò lo splendore ed anche la decadenza dell'Impero Ottomano.

DEPUIS CINQUANTE ANS

MAR 1861.

Principes de l'Empire Ottoman de leur Empire, selon
l'ordonnance de la Sublime Porte du 15
Mars 1861.

Le Code civil est une production de l'Esprit humain qui s'élève
au-dessus de tout et qui s'élève au-dessus de tout. C'est
pourquoi, lorsque, au moment de la révolution française, on
a voulu réformer les lois civiles, on a commencé par l'abolition
de toutes les lois anciennes. On a voulu que le Code civil fût
une œuvre nouvelle, une œuvre qui s'élève au-dessus de tout.
C'est pourquoi, on a voulu que le Code civil fût une œuvre
qui s'élève au-dessus de tout. C'est pourquoi, on a voulu que
le Code civil fût une œuvre qui s'élève au-dessus de tout.
C'est pourquoi, on a voulu que le Code civil fût une œuvre
qui s'élève au-dessus de tout. C'est pourquoi, on a voulu que
le Code civil fût une œuvre qui s'élève au-dessus de tout.

Le Code civil est une production de l'Esprit humain qui s'élève
au-dessus de tout et qui s'élève au-dessus de tout. C'est
pourquoi, lorsque, au moment de la révolution française, on
a voulu réformer les lois civiles, on a commencé par l'abolition
de toutes les lois anciennes. On a voulu que le Code civil fût
une œuvre nouvelle, une œuvre qui s'élève au-dessus de tout.